

Supplemento - Sabato 29 dicembre 2018



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### **Legge regionale 28 dicembre 2018 - n. 23**

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019 . . . . . 2

### **Legge regionale 28 dicembre 2018 - n. 24**

Legge di stabilità 2019 - 2021 . . . . . 8

Supplemento n. 52 - Sabato 29 dicembre 2018

Lombardia»), prima delle parole «Nel caso in cui gli enti competenti» sono inserite le seguenti: «In sede di prima applicazione della l.r. 5/2017.».

#### TITOLO IV AMBITO SOCIALE E SANITARIO

##### Art. 14 (Modifiche alla l.r. 21/2013)

1. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«a) le imprese mediante interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà o per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006.»;

b) al comma 4 dell'articolo 2, le parole «dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione ed il lavoro (ARIFL)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (Polis Lombardia)»;

c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, le parole «quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro» sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 4, la cifra «100.000,00» è sostituita dalla seguente: «200.000,00» e le parole «del regime de minimis previsto dalla» sono sostituite dalla seguente: «della»;

e) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, la parola «ARIFL» è sostituita dalle seguenti: «Polis Lombardia»;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«2 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2 si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).»;

g) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

##### «Art. 5 bis (Contributi di solidarietà)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, a concludere i procedimenti amministrativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 2014-2015-2016, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019», compresi quelli per i quali, allo scadere del termine indicato nella deliberazione di cui al comma 2, non sia stata presentata da parte delle aziende all'INPS la specifica rendicontazione, e a far cessare gli effetti finanziari dei relativi decreti dirigenziali di autorizzazione, fatte salve le situazioni pendenti o di contenzioso.

2. La deliberazione adottata in attuazione di quanto previsto al comma 1 contiene l'indicazione di un termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro il quale le aziende possono completare la presentazione all'INPS della rendicontazione.

3. Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non erogati dall'INPS a fronte di rendicontazione presentata dopo la conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, e comunque entro i termini di prescrizione, le aziende interessate possono inviare alla Regione una specifica richiesta per consentire ai lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti di beneficiare del contributo di solidarietà.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base di una convenzione stipulata con l'INPS e nei limiti dell'importo fissato dal decreto regionale di autorizzazione di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi per i quali i dipendenti non hanno percepito il trattamento.

5. Alle spese derivanti dai contributi di cui al comma 3 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del d.lgs.

148/2015, mediante accantonamento di quota parte dei residui determinati dall'INPS sulla base delle risorse erogate a seguito della specifica rendicontazione delle aziende.»;

h) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Alle spese derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 si fa fronte nel 2019 fino a un massimo di euro 2.848.460,00 con le risorse regionali già trasferite e appostate sul bilancio di Polis Lombardia.

3 ter. A decorrere dal 2020 le spese di cui al comma 3 bis sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse della Missione 15 «Politiche per il Lavoro e Formazione» - Programma 03 «Sostegno all'occupazione» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.».

##### Art. 15

##### (Integrazione degli articoli 100 e 128 della l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 100 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Al fine di garantire il mantenimento, il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, le ATS possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), fino ad assicurare il 100 per cento del turnover dell'area veterinaria.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 128 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Al fine di garantire la copertura del costo effettivo dei servizi di controllo sugli impianti di macellazione, le ATS utilizzano gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'Allegato A, sezioni da 1 a 6, del d.lgs. 194/2008 nel caso in cui le maggiorazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo non siano sufficienti a coprire integralmente tale costo.».

##### Art. 16

##### (Modifica all'articolo 25 della l.r. 16/2016)

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) le parole «di carattere transitorio» sono soppresse e le parole «integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento del costo della locazione sociale».

##### Art. 17

##### (Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 19/2007 e norma di prima applicazione)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis dell'articolo 7 bis le parole «presso Finlombarda s.p.a.» sono soppresse;

b) il comma 3 ter dell'articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

«3 ter. Il fondo è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e comunitarie.».

2. Resta in capo a Finlombarda s.p.a. la gestione amministrativa, contabile e operativa del fondo per l'edilizia scolastica relativamente agli incarichi affidati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

##### Art. 18

##### (Disposizioni relative ai ticket sanitari)

1. E' differito al 31 dicembre 2019 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora sia stata notificata entro il 31 dicembre 2018 al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)